

## ***Redditi transnazionali degli sportivi tra normativa interna e convenzionale***

di **Alessandra Magliaro, Sandro Censi**

Seminario di specializzazione

### **Tassazione dei redditi transnazionali degli sportivi**

Profili giuridici e tributari degli sportivi residenti e non residenti e norme agevolative

Scopri di più

La **tassazione dei redditi transnazionali** degli **sportivi** rappresenta un argomento di notevole rilevanza, in particolare nel contesto della globalizzazione e della **mobilità internazionale degli atleti**. Gli sportivi, infatti, possono generare redditi in **diversi paesi**, sia attraverso le loro prestazioni sportive che **tramite sponsorizzazioni**, diritti di immagine e altre fonti di guadagno.

La tassazione dei **redditi transnazionali** degli sportivi rappresenta, dunque, un tema complesso, caratterizzato da **differenti normative fiscali** applicabili in funzione delle giurisdizioni coinvolte. Gli sportivi che operano a **livello internazionale** siano essi calciatori, tennisti o **atleti di altre discipline**, si trovano frequentemente a dover affrontare la questione della **tassazione dei loro guadagni** provenienti da più Stati.

Occorre innanzitutto ricordare che il **sistema fiscale** più utilizzato in tutto il mondo è quello noto come **tassazione worldwide**, basato sulla residenza ed applicato dalla **maggioranza degli Stati europei e mondiali**. Tale sistema stabilisce che tutti i **residenti in un dato Paese** devono pagare le tasse su tutte le **fonti di reddito**, sia quelle che hanno origine nel territorio dello Stato che quelle originate **fuori dal territorio dello Stato**. Tale sistema è stato adottato anche dal nostro Paese ed, infatti, l'[articolo 3, Tuir](#), stabilisce che “*l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti ...*”.

Ciò significa che lo **sportivo residente** fiscalmente **in Italia**, che percepisca **redditi all'estero per la sua attività**, dovrà dichiararli nel nostro Paese e qui **assoggettarli a tassazione**.

Non bisogna però dimenticare che lo sportivo, di cui al nostro esempio, ha, parallelamente, anche **l'obbligo di dichiarare i citati redditi esteri nei Paesi** nei quali **sono stati prodotti**.

In tale ipotesi, occorrerà, pertanto, evitare che **egli sia assoggettato**, per lo stesso reddito, ad una **doppia imposizione** (una volta all'estero e una volta in Italia).

Per evitare tale problematica molti Stati hanno stipulato delle Convenzioni contro **le doppie**

**imposizioni**, le quali stabiliscono le **regole di ripartizione del potere impositivo** e, in caso di potestà concorrente, lo risolvono attraverso **l'attribuzione del credito d'imposta** o con lo strumento dell'esenzione.

Nella maggior parte dei casi il potere impositivo viene attribuito al **Paese di residenza** (è il caso, ad esempio, dei **redditi di lavoro dipendente** e di quelli di lavoro autonomo, prodotti all'estero).

Una rilevante eccezione riguarda la tassazione dei redditi degli sportivi che è disciplinata, insieme a quella degli artisti, dall'articolo 17 del Modello OCSE e cioè il **modello solitamente utilizzato per la redazione delle citate Convenzioni contro le doppie imposizioni**.

In tale articolo viene, infatti, stabilito che i **redditi che un residente di uno Stato** contraente ricava dalle sue **prestazioni personali** esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di sportivo, sono **imponibili in detto altro Stato**.

Il diverso trattamento si giustifica con **l'esigenza di assoggettare a tassazione**, nello Stato in cui si manifestano, **prestazioni artistiche o sportive** che per la loro intrinseca natura permettono di **conseguire notevoli redditi in un arco temporale molto ristretto** (Cassazione n. 21865/2018).

Qui giunti occorre, però, distinguere tra **due ipotesi**: quella in cui il compenso sia ricevuto a fronte della **partecipazione al singolo evento sportivo** e quella in cui il compenso sia ricevuto a fronte di tutte le prestazioni effettuate in un **determinato periodo**. Nella prima ipotesi, l'importo percepito sarà anche quello da **assoggettare ad imposizione nel Paese** in cui si è svolto l'evento sportivo.

Più complessa è la seconda ipotesi, posto che occorrerà probabilmente **riallocare i singoli redditi suddividendoli tra le varie manifestazioni sportive**, e corrispondentemente ai **singoli Paesi in cui si sono svolte**.

In sostanza, il reddito imponibile all'estero dovrebbe essere **determinato pro quota**, dividendo l'ammontare **totale dei redditi percepiti** per il numero delle manifestazioni sportive. Il risultato dovrà essere moltiplicato per quelle **disputate in ogni singolo Paese**.

Questa è la soluzione indicata anche dall'Amministrazione finanziaria, con la [risposta ad interpello n. 79/2006](#), nella quale ha precisato che occorre *"ripartire il **compenso contrattuale in relazione al rapporto tra le giornate di gara** (tappe ciclistiche) svolte in Italia e svolte all'estero"*.